

PARTE APPELLATA

██ rappresentato e difeso dall'Avv.to
POLATO PAOLO e con domicilio eletto in VIA C. BATTISTI, 7 MESTRE

PARTE APPELLATA

██ rappresentato e difeso dall'Avv.to
POLATO PAOLO e con domicilio eletto in VIA C. BATTISTI, 7 MESTRE

PARTE APPELLATA

Oggetto: Riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 982/07 emessa il

18.5 – 6.6.2007 in punto:

intermediazione mobiliare

Causa trattata all'udienza del 2.5.2016

CONCLUSIONI:

Il procuratore dell'appellante ha così concluso:

Nel merito:

In via principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza: respingersi le pretese attorce, per le ragioni esposte in citazione di appello e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto, ad esclusiva eccezione dell'acquisto del 28.05.1998, di nominali euro 3.000,00, sul quale si dichiara di fare acquiescenza alla sentenza.

Dandosi atto che in data 6 febbraio 2008 la appellante ha corrisposto agli appellati la somma di euro 440.621,91 in esecuzione della decisione di primo grado provvisoriamente esecutiva, condannarsi gli appellati, in solido fra loro, a restituire all'appellante la somma di euro 435.621,91, oltre interessi di legge dal 6 febbraio 2008 al saldo.



In subordine e in parziale riforma dell'impugnata sentenza: nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, calcolarsi gli interessi legali con decorrenza dalla domanda.

Respingersi l'appello incidentale avverso.

Spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio.

Il procuratore degli appellati ha così concluso:

1) Nel merito

A) In principalità

A. rigettarsi perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposta dalla Banca Friulcassa S.p.a. e in parziale riforma della sentenza impugnata B. Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza degli ordini d'acquisto delle obbligazioni (meglio descritte in atti), attesa la grave violazione dell'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.) e degli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998, d.lgvo 415/96 per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;

		DEPOSITO	TITOLI	nominali	Pagato LIRE
		166331			
Ordine 1	06/03/1997	REP ARG 8,5% 05 DEM		98.000,00	100.836.965
Ordine 2	25/02/1998	REP ARG STEP 08 DEM		215.000,00	214.263.270
Ordine 3	23/04/1998	REP ARG 8,125 08 XEU		200.000,00	389.719.181
Ordine 4	28/05/1998	REP ARG 8,125 08 XEU		3.000,00	5.874.994
		DEPOSITO	TITOLI		
		200638			
Ordine 5	11/05/1998	REP ARG 8,125 08 XEU		12.000,00	23.351.494



		DEPOSITO	TITOLI	
		201718		
Ordine 6	07/07/1998	ARG FRN 7/05 ITL	85.000.000	85.035.211
Ordine 7	26/04/1999	REP ARG FRN 2005 ITL	50.000.000	44.171.642
Ordine 8	16/06/1999	REP ARG STEP 08 DEM	35.000,00	34.536.997
Ordine 9	02/04/2001	REP ARG FRN 2005 ITL	25.000.000	22.001.222
Ordine 10	25/08/2000	VIATEL 12,75 2008 EU	60.000,00	86.593.097
Ordine 11	25/08/2000	VERSATEL 11,25 EUR	50.000,00	90.145.674
		INVESTITO		1.096.529.747

C. Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, alla restituzione della somma impiegata per i predetti ordini di acquisto assommanti complessivamente ad € 566.310,35 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a favore di parte attorea per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa.

B) In subordine

Accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui al d.lgvo 415/96; T.U. dei Mercati Finanziari d.lgs 58/1998 e regolamenti attuativi, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in € 566.310,35 o in quella diversa somma maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che si riterrà di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo.

C) In ogni caso

Spese ed onorari di lite integralmente rifusi di entrambi i giudizi

2) In via istruttoria



1. Ammettere C.T.U volta ad accertare, determinare e quantificare i danni patiti e patendi dall'odierno attore a seguito delle gravissime irregolarità gestorie poste in essere dalla banca convenuta sui depositi titoli allo stesso intestati, con formulazione del seguente quesito: "Esaminata la documentazione prodotta in causa dalle parti nonché quella ulteriore o diversa che si renda necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, effettuati tutti gli accertamenti, le verifiche, gli accessi e quant'altro si renda necessario, voglia il Consulente Tecnico, previa analisi ed esame dei titoli oggetto di causa alla luce anche delle valutazioni date agli stessi dagli analisti primari di settore nei periodi di cui è causa, accertare e quantificare il valore corrente dei titoli di cui è causa, al fine di quantificare il danno subito dall'odierno attore sul suo portafoglio a seguito dell'operazione di compravendita delle obbligazioni di cui è causa posta in essere dalla banca convenuta, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; determini inoltre il grado di rischiosità dell'investimento all'atto della sottoscrizione degli acquisti e la prevedibilità del default alla medesima epoca".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il in data 1.3.2006, [REDACTED] [REDACTED] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso Banca Friulcassa S.p.A. esponendo di avere acquistato presso la filiale di Treviso di quest'ultima banca con 11 ordini tra il 6.3.1997 ed il 25.8.2000 titoli Argentina, Viatel e Versatel per complessivi € 566.310,35, chiedendo che fosse dichiarata la nullità/inefficacia/annullabilità di tali contratti perché stipulati in violazione degli obblighi formali (mancanza di forma scritta) e di informativa gravanti sulla banca a norma degli artt. 23 e segg. T.U.F. Friulcassa S.p.A. notificava agli attori comparsa di risposta, eccependo che all'epoca del loro acquisto i titoli Argentina non presentavano alcun rischio,



mentre per i titoli Viatel e Versatel i clienti avevano sottoscritto la clausola di non adeguatezza dell'operazione; risultava irrilevante inoltre la mancanza di forma scritta di alcuni ordini in quanto il loro acquisto risultava ammesso dallo stesso ██████████ con missiva 31.1.2005 e l'incasso delle relative cedole costitutiva incontestabile consapevolezza del possesso dei titoli.

Con sentenza pronunciata il 18.5 – 6.6.2007, il Tribunale dichiarava la nullità dei soli ordini di acquisto delle obbligazioni Argentina del 25.2.1998 – 23.4.1998 - 28.5.1998 - 7.7.1998 – 16.6.1999 e condannava la convenuta a corrispondere agli attori la somma di € 302.635,43 (€ 358.882,11 - 56.246,68), con gli interessi legali dai singoli ordini al saldo; condannava gli attori a restituire alla banca i titoli medesimi; poneva a carico di Friulcassa le spese del giudizio.

Osservava in proposito il giudice di prime cure che: 1) gli ordini d'acquisto dei titoli in data 25.2.1998 – 23.4.1998 - 28.5.1998 (la sottoscrizione era stata disconosciuta dagli attori e la banca non ne aveva chiesto la verifica) e 7.7.1998 erano nulli per mancanza della forma scritta, la quale era imposta a pena di nullità dagli artt. 18 D.Lgs. 25/7/1996 n. 415 (modificativo dell'art. 6 L. n. 1/1991) e 23 co. 1 T.U.F. non solo per il contratto-quadro ma anche per i singoli ordini esecutivi del contratto-quadro, oltre che dalla ratio della normativa posta a tutela dei risparmiatori; 2) la nullità non sussisteva per gli ordini d'acquisto del 6.3.1997 – 11.5.1998 – 26.4.1999 – 16.6.1999 – 2.4.2001 – 25.8.2000 – 26.8.2000 (gli ultimi per i titoli Viatel e Versatel) per i quali esistevano gli ordini scritti e la banca, avendo ricevuto dagli attori la dichiarazione di propensione al rischio "alta" ed avendo consegnato il documento sui rischi generali, aveva assolto rispetto ad essi l'obbligo di informativa – per i titoli Viatel e Versatel c'era la dizione "inadeguatezza dell'investimento". Conseguentemente Friulcassa andava condannata a



restituire agli attori gli importi degli acquisti dichiarati nulli (€ 358.882,11),
detratte le cedole medio-tempore incassate (€ 56.246,68).

Friulcassa S.p.A. Cassa di Risparmio Regionale impugnava tempestivamente
la sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Venezia; [REDACTED]

[REDACTED] resistevano all'appello
contestando la fondatezza dei motivi dell'impugnazione e chiedendone il
rigetto; proponevano a loro volta appello incidentale avverso tale decisione.

La Corte disponeva l'espletamento di una C.T.U. contabile.

All'udienza del 2.5.2016 le parti precisavano le conclusioni, come trascritte in
epigrafe, e la corte tratteneva la causa in decisione disponendo lo scambio di
conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione è fondata solo in parte, va accolto invece l'appello incidentale
dei correntisti.

Con il primo motivo d'impugnazione la banca si duole della condanna al
pagamento di £ 34.536.997 disposto per l'ordine 16.6.1999, perché frutto di
errore materiale avendo per questo ordine prodotto l'ordine scritto e il fissato
bollato. La doglianza andrà esaminata unitamente al secondo motivo di
gravame, il quale ha carattere assorbente del primo.

Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha dedotto l'insussistenza
della nullità per gli ordini 25.2.1998 – 23.4.1998 – 7.7.1998, perché l'obbligo
della forma scritta è prescritto per i soli contratti-quadro. La doglianza va
condivisa.

Le norme sull'intermediazione finanziaria che, se violate, comportano la nullità
dell'atto, per previsione testuale (art. 23 TUF) o, in applicazione dell'art. 1418,
1° comma, c.c., per la loro natura imperativa, dati gli interessi pubblicistici,



anche di rango costituzionale (art. 47 Cost.) che tutelano, sono solamente quelle che prescrivono requisiti formali (forma scritta del contratto, condotta da osservare, attestata per iscritto, in caso di operazione inadeguata, avvertimento risultante da scrittura dell'esistenza di un conflitto d'interessi), in quanto il rispetto di determinate forme è voluto dal legislatore, tra l'altro, per garantire una effettiva attenzione e ponderazione nella scelta negoziale rischiosa, a protezione dell'investitore indotto ad operazioni in controtendenza con le progresse scelte, comparativamente più prudentiali, di investimento; mentre le altre, che stabiliscono regole di comportamento (quali quelle sulla consegna del documento sui rischi in generale e sull'obbligo di fornire informazioni sulle singole operazioni di investimento), riguardando una condotta dell'intermediario a contenuto variabile successiva alla conclusione del c.d. contratto quadro, fonte degli obblighi in questione, se non osservate possono dar luogo solamente ad un inadempimento contrattuale, possibile causa di risarcimento. Infatti l'art. 1418, 1° comma, c.c. è applicabile solamente con riferimento alla formazione ed al contenuto del rapporto contrattuale e non anche alla relativa fase esecutiva, nella quale rilevano solamente l'adempimento o meno delle obbligazioni dallo stesso derivanti. Venendo al caso di specie, [REDACTED] [REDACTED] hanno sottoscritto in data 3.12.1993 il contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione relativo al contratto DA n. 166331 e un primo contratto relativo alla negoziazione- alla sottoscrizione, al collocamento ed alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari (c.d. contratto quadro); [REDACTED] hanno sottoscritto in data 8.5.1998 il contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione relativo al contratto DA n. 200638 e il contratto relativo alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento ed alla raccolta di ordini



concernenti valori mobiliari, nonché in data 14.9.1998 il contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione relativo al contratto DA n. 201718 e il contratto relativo alla negoziazione- alla sottoscrizione, al collocamento ed alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari: Essi hanno acquistato, nell'ambito della relativa vigenza, tra il 1997 e 2000, obbligazioni Argentina e da ultimo obbligazioni Viatel e Versatel per complessive £ 1.096.529.747.

L'avvenuta sottoscrizione dei c.d. contratti-quadro in epoca precedente all'acquisto dei titoli in questione, di cui quelli effettuati anche da, o anome di, [REDACTED] in epoca successiva ai contratti-quadro da costoro sottoscritti l'8.5 e 14.9.1998, fa escludere che la mancanza dell'atto scritto per tali ordini ne determini la nullità, sicché per questo aspetto l'impugnazione proposta da Friulcassa è fondata e deve essere accolta. Conseguentemente la revoca della condanna degli attori a restituire alla banca i titoli medesimi. La nullità va confermata (unitamente alla relativa condanna alla restituzione) invece per l'ordine di acquisto dei bond Argentina del 28.5.1998, per il quale l'appellante ha espresso piena acquiescenza alla pronuncia impugnata.

A questo punto deve essere esaminato l'appello incidentale proposto dai consorti [REDACTED] con cui si dolgono del mancato accoglimento della domanda risarcitoria per la mancata osservanza da parte degli organi della banca degli obblighi, imposti dall'art. 21 T.U.F.; di diligenza, correttezza e trasparenza, nonché di informativa passiva ed attiva verso gli investitori nelle operazioni di intermediazione finanziaria. Il gravame incidentale merita accoglimento.

I soggetti abilitati a fornire servizi di investimento sono tenuti ad agire "con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente ed a tal fine devono "acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare che essi



siano sempre adeguatamente informati (art. 21 lett. a, lett. b TUF). Per poter adempiere a tali obblighi, quindi, essi, devono attivarsi per ottenere una adeguata conoscenza delle caratteristiche e dell'evoluzione degli strumenti finanziari offerti o comunque trattati, operando per "ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore" (art. 26 lett. e, lett. f), il che rende indispensabile la previa richiesta all'investitore di "notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio" (art. 28 regolamento Consob).

Risulta dai contratti quadro dell'8.5.1998 e 14.9.1998 che gli appellati, richiesti di fornire dette informazioni, si sono rifiutati, nonostante venisse chiarito che gli accertamenti in questione venivano compiuti nel loro esclusivo interesse. L'art. 29 1° comma, del regolamento Consob stabilisce che gli intermediari autorizzati devono astenersi "dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia oggetto, frequenza e dimensione"; ed il successivo comma 3° dispone che, in presenza di un ordine relativo ad un'operazione non adeguata, l'intermediario deve informare il cliente "di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere" alla relativa esecuzione e che "qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute". La violazione degli indicati obblighi di forma (sull'avvertenza di inadeguatezza e sull'eseguibilità dell'investimento solamente a seguito di un successivo ordine), per quanto precedentemente esposto



relativamente all'inosservanza di requisiti formali (le cui norme, per la loro inderogabilità devono ritenersi disciplinare, integrandone il contenuto negoziale, il c.d. contratto quadro) comporta la responsabilità degli operatori di natura risarcitoria. Il rifiuto dei clienti di fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi d'investimento imponeva alla banca di agire con particolare prudenza e di ritenere quindi i clienti investitori con un basso profilo di rischio. Non risulta inoltre, e non è stato nemmeno dedotto, che i [REDACTED] avessero compiuto rispetto agli ordini in questione preesistenti investimenti non in linea con obiettivi di conservazione o di lieve incremento del capitale, tali da farne desumere una reale loro propensione ad operazioni speculative e, quindi, ad un rischio maggiore. D'altra parte i suddetti obblighi informativi - nella duplice accezione della acquisizione delle notizie utili per valutare la propensione al rischio del proprio cliente e della restituzione a quest'ultimo delle informazioni attinenti alle caratteristiche dei titoli offertigli o da lui richiesti - non vengono meno nel caso in cui il risparmiatore abbia già investito in titoli finanziari, anche eventualmente implicanti un'esposizione a rischio, in quanto ciò non basta a fare di lui un operatore qualificato, capace di procurarsi da sé le informazioni necessarie e di elaborarle adeguatamente (Cass.Civ., nn. 17340/2008, 22147/2010, 29864/2011, 18039/2012).

Prima di valorizzare l'acquisto dei bond Argentina su cui verte questa causa (tra il 6.3.1997 e il 2.4.2001) al fine di verificarne, o meno, l'adeguatezza, la banca avrebbe dovuto dimostrare di aver dato, fin dalla prima operazione, una compiuta informazione sugli innegabili rischi dell'investimento. Ai sensi del II co. dell'art.28 del Reg. Consob citato, l'informazione cui la banca è tenuta attiene infatti alla natura, ai rischi e alle implicazioni della specifica operazione o del servizio "... la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di



investimento o disinvestimento" e la norma non condiziona tale obbligo informativo all'opinione - unilaterale e utile semmai ai fini applicativi del citato art.29 Reg. Consob nonché verificabile solo a posteriori - che la banca si sia fatta della più o meno marcata propensione al rischio del proprio cliente. Il requisito dell'adeguatezza riguarda infatti, preliminarmente, l'informazione che l'intermediario è tenuto a dare in merito alle caratteristiche intrinseche dell'operazione (e quindi anche dei titoli offerti o richiesti, tanto più necessaria quanto più incerte sono le possibilità di positivo realizzo alla loro scadenza), mentre la propensione al rischio del risparmiatore può valere solo a giustificare l'acquisto di valori speculativi fatto comunque, per disposizione del cliente, laddove la banca si sia previamente cautelata procurandosi la conferma scritta dell'ordine ex art.29 del Reg. Consob, che nella fattispecie non è documentata (Cass.Civ., n° 2123/2014). La norma che agevola la banca nel dimostrare l'adeguatezza della operazione alla propensione al rischio del proprio cliente (citato art.29 del Reg. Consob) non la esime quindi dall'adempiere ai presupposti e indefettibili obblighi informativi di cui all'art.21, I co. lett.b), TUF e all'art.28, II co., Reg. Consob, e ciò anche in presenza della dichiarazione di alta propensione al rischio fatta dagli investitori nelle schede informative.

A norma dell'art. 23, co.6, del TUF, spetta all'intermediario l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e di aver agito con la specifica diligenza che, trattandosi di operatore professionale qualificato, va valutata, ai sensi dell'art. 1174 c.c., anche in ragione degli interessi pubblici sottesi al regolare funzionamento del mercato finanziario. All'investitore incombe invece l'onere di allegare la condotta inadempiente dell'intermediario e di provare il danno nonché, anche per presunzioni, il nesso di causalità fra il pregiudizio subito e quella condotta.



Se su queste premesse l'acquisto risulta inappropriato alla linea di investimento del risparmiatore e la banca non aveva esplicitato la sua preventiva analisi in tal senso, il nesso causale tra l'inadempimento dell'intermediario all'obbligo informativo - ove necessitato dalle oggettive caratteristiche dei titoli - e il danno che ne deriva all'investitore può esserne infatti desunto anche in via presuntiva, sia perché l'informazione corretta prelude alla corretta valutazione dell'investimento, sia perché spetta alla banca dimostrare di aver fornito al cliente, anche dopo l'acquisto, le informazioni del caso. Tale prova a sua volta implica - ove l'acquisto dei titoli si sia rivelato pregiudizievole - la dimostrazione che il rischio dell'operazione era sopravvenuto all'informazione corretta e compiuta, che come tale era stato tempestivamente segnalato anche con riferimento agli esiti negativi delle operazioni (quando le perdite registrate avessero raggiunto e/o superato il limite del 50% del valore dei titoli ovvero il patrimonio dato in gestione si fosse ridotto in misura pari o superiore al 30% del controvalore: art. 28, co.3 e 4, Reg. Consob, esclusa una condotta concorrente colposa dell'investitore ex art. 1227 c.c. laddove significative variazioni si evidenzino nel tempo) e che anche un rischio sussistente sin dall'origine non avrebbe distolto l'investitore dal procedere comunque all'acquisto.

Nel caso di specie, nessuna di queste condizioni è provata dalla banca, che ne aveva l'onere ai sensi dell'art.23 T.U.F., in quanto mancano:

- la comprovata informazione dei dati di cui la banca poteva disporre sia con riferimento al rating di tipo marcatamente speculativo (attribuito dalle principali Agenzie internazionali ai c.d. Tango bond, che già negli anni 1997/1999 erano considerati di problematico rimborso /BB, in ragione della crisi finanziaria ed economica che persisteva dal 1991 e imponeva previsioni negative fino all'agosto del 1999: previsioni infatti progressivamente peggiorate dall'ottobre



dello stesso anno, con abbassamento del rating a B1, così mantenute per tutto il 2000 fino all'ulteriore abbassamento, nel marzo del 2001, al rating B2), che alla mancanza di regolamenti di emissione (offering circular), di quotazione, di prospetti informativi e richiesta alla Consob di sollecitazione all'investimento. Tali dati - che possono assumersi notori, atteso l'ambiente in cui la trattativa di acquisto in questione si è perfezionata (Cass.Civ., nn. 29728/2008 e 10285/2010) - avrebbero imposto cautela anche a prescindere dalla più o meno marcata prossimità dell'acquisto dei titoli al default intervenuto nel dicembre del 2001. La C.T.U. ha confermato, comunque, che per tutti gli acquisti di bond Argentina il *rating* delle obbligazioni andava da Ba3 a B3, che li catalogava tra gli investimenti speculativi, o "poco desiderabili", destinati cioè non a semplici risparmiatori ma ad investitori con alta propensione al rischio: si trattava cioè di operazioni non adeguate per le quali sussistevano per gli intermediari gli obblighi di informativa suddetti. Analogo obbligo esisteva per i titoli Viatel e Versatel, per i quali nel relativo ordine di acquisto appare precisata la natura inadeguata dell'investimento. L'avvertenza di inadeguatezza dell'operazione, ex art.29 Reg. Consob, sarebbe stata comunque doverosa, anche nel caso di adempimento all'obbligo informativo presupposto, in rapporto alla bassa propensione al rischio degli appellati, non risultando da parte loro precedenti investimenti in titoli.

Va affermata quindi, nel caso di specie, la responsabilità contrattuale della banca - trattandosi di inadempimento attinente a fase successiva alla stipulazione del c.d. "contratto quadro", destinato a regolarne i successivi rapporti attuativi tra le parti - che giustifica il risarcimento dei danni, senza che ciò presupponga necessariamente la risoluzione del contratto, attesa la



formulazione in termini alternativi del co. I dell'art.1453 c.c. (cfr.: Cass.civ., nn. 23820/2010 e 6926/2012).

Ritiene questa Corte che il danno subito dagli appellati debba essere individuato nella differenza tra il valore di acquisto dei titoli e quello eventualmente mantenuto al momento della domanda giudiziale ovvero alla data della presente decisione. Sul punto la C.T.U. disposta in fase di appello ha così determinato detta differenza di valore:

per le obbligazioni Argentina acquistate con ordini del 25.2.1998 – 23.4.1998 – 28.5.1998 - 7.7.1998, di complessive £ 694.892.656, pari a € 358.882,11, il minor valore, conseguente all'adesione dei correntisti all'Offerta Pubblica di Scambio del 2010 con concambio di questi titoli con Obbligazioni Discount, Obbligazioni Global 2017 Discount, titoli PIL, il minor valore è stato determinato in € 204.082,00; per le obbligazioni Argentina acquistate con ordini del 6.3.1997, 11.5.1998, 26.4.1999, 16.6.1999, 2.4.2001, di complessive £ 224.898.320, pari a € 116.150.29, il valore risulta totalmente azzerato; per le obbligazioni Viatel e Versatel acquistate con ordini del 25.8.2000, di complessive £ 176.738.771, pari a € 91.277,96, il minor valore è stato determinato prossimo allo zero, quanto ai titoli Viatel, e per quelli Versatel nel controvalore di € 15.770,02 realizzato nel 2002.

In definitiva, detratto l'acquisto effettuato con ordine del 28.5.1998, per la cui dichiarazione di nullità l'appellante ha prestato acquiescenza, il corrispondente importo di € 3.034,18, l'attuale minore valore dei titoli rispetto a quello originario di acquisto va quantificato in complessivi € 359.194,18 (566.310,36 – 3.034,18 – 204.082,00). Da tale importo vanno altresì detratte le



cedole nel frattempo erogate agli investitori, quali utili percepiti dall'investimento che hanno ridimensionato la portata del danno.

Ne deriva che il danno subito dagli appellati deve essere determinato in € 238.562,40 (359.194,18 – 120.631,78).

Alla stregua di quanto esposto, ed in parziale riforma delle sentenza impugnata, Friulcassa deve essere condannata al pagamento in favore degli appellati, a titolo di risarcimento del danno, della somma suddetta, con gli interessi legali dalla data della domanda (1.3.2006), al saldo. Detta pronuncia rimane confermata, invece, quanto alla dichiarazione di nullità dell'acquisto delle obbligazioni Argentina in data 28.5.1998 ed alla conseguente condanna di restituzione ai ████████ della somma di € 3.034,18.

Considerato che l'esito del giudizio, con l'accoglimento della domanda subordinata di risarcimento danni proposta dagli attori, ha configurato ugualmente una totale soccombenza dell'istituto appellante, va confermata la pronuncia sulle spese di lite adottata dal primo giudice ed analoga decisione deve essere adottata per il secondo grado, spese che vengono liquidate come da dispositivo. Correlativamente le spese della C.T.U. espletata nel grado di appello vanno poste per intero a carico della banca. **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

1) in parziale riforma della sentenza n. 982/07, pronunciata dal Tribunale di Treviso il 18.5 – 6.6.2007, che per il resto conferma, revoca la dichiarazione di nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni Argentina del 25.2.1998, 23.4.1998, 7.7.1998, 16.6.1999 ed anche la condanna alla restituzione dei titoli stessi a Friulcassa;



- 2) condanna Friulcassa S.p.A. Cassa di Risparmio Regionale al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 238.562,40, con gli interessi legali dall'1.3.2006 fino al saldo;
- 3) condanna Friulcassa S.p.A. Cassa di Risparmio Regionale a rifondere agli appellati, [REDACTED] le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivi € 22.534,00, di cui € 4.180,00 per la fase di studio, € 2.430,00 per la fase introduttiva, € 5.600,00 per la fase istruttoria, € 6.950,00 per la fase decisoria, ed il resto per esborsi e spese forfettarie;
- 4) pone a carico di Friulcassa S.p.A. Cassa di Risparmio Regionale le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado, come già liquidate.

Così deciso in Venezia in data 10.10.2016

Il Presidente est.

dott. Mauro Bellano

